
*Documento del 19/11/2022 aggiornato
per approvazione del Bilancio al 31/12/2022*

**RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
CONTENENTE
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI
AZIENDALE
(EX ART. 6, CO. 2 E 4, D.LGS. 175/2016)**

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO
EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016
Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC
(documento del 31/12/2022)

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica'), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione

di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la “crisi” come *“lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.*

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *“la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento”*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a “indicatori” e non a “indici” e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo provvederà a redigere con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

Detta attività di monitoraggio è realizzata anche in adempimento di quanto prescritto ex art. 147-*quater* del TUEL, a mente del quale, tra l'altro:

“L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. [co.1]

Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. [co.2]

Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. [co.3]

I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. [co.4].

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da

esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati. [co.5]"

Copia delle relazioni aventi a oggetto le attività di monitoraggio dei rischi, anche ai fini dell'emersione e/o rilevazione di situazioni suscettibili di determinare l'emersione del rischio di crisi, sarà trasmessa all'organo di controllo e all'organo di revisione, che eserciterà in merito la vigilanza di sua competenza.

Le attività sopra menzionate saranno portate a conoscenza dell'assemblea nell'ambito della Relazione sul governo societario riferita al relativo esercizio.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2022.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio approvato dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2022, sono di seguito evidenziate.

La scrivente società CALDERARI GAS s.r.l. con sede in Comune di Torricella Peligna (CH) Via Paolucci 3, a totale capitale pubblico, preposta al servizio di somministrazione del gas metano agli utenti finali dei Comuni di Gessopalena, Torricella, Peligna e Roccascalegna e Montenerodomo, in regime di maggior tutela, relaziona sulla particolare situazione in cui si è venuta a trovare a causa del rifiuto unilaterale di vendita del gas metano manifestato dalla ditta VESTINA GAS & LUCE S.p.a. con sede nel Comune di Penne (PE) dalla quale la società Calderali acquistava la materia energetica da vendere agli utenti finali dei territori comunali suddetti in regime di maggior tutela.

Si segnala che, a fronte della riferita manifestata interruzione del servizio di vendita della società fornitrice VESTINA GAS & LUCE SPA, la società SNAM RETE GAS ha proceduto già per i mesi di dicembre 2021-gennaio 2022- marzo 2022, all'attivazione della procedura di attuazione delle disposizioni recate dalla delibera n. 249/2012 e successive dell'Autorità di Regolamentazione per l'Energia e le Reti (ARERA) le quali prevedono che, qualora il cliente finale, nella specie la Calderali Gas, resti privo del proprio venditore, lo stesso ha diritto di essere rifornito temporaneamente dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotto che, per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, risulta appunto la società SNAM RETE GAS.

A fronte di tale obbligo di fornitura la società Snam Rete Gas ha richiesto un corrispettivo che allo stato risulta essere stato notevolmente superiore rispetto al prezzo corrisposto al precedente fornitore Vestina Gas & Luce e anche superiore al prezzo di vendita fissato dall'Arera per gli utenti finali poiché è di tutta evidenza che questa società pubblica venditrice del gas metano non ha potuto riversare gli aumenti richiesti dalla fornitrice Snam sugli utenti finali in quanto il prezzo massimo è fissato dall'ARERA.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva quindi, in primo luogo, che la società Calderali gas ha già subito considerevoli danni economici che si possono quantificare in una perdita economica di circa 53.000 euro che siamo riusciti a compensare grazie a delle sopravvenienze attive.

Costi energetici lievitati per i consumatori

Gli effetti di questi aumenti si stanno sentendo pesantemente su tutti i fronti e pesano in particolar modo sui consumatori finali, che si trovano a far fronte a costi energetici sempre più insostenibili. Anche se sono entrate in vigore alcune misure per il contenimento dei costi, come l'azzeramento di alcune voci della fattura energetica (gli oneri generali di sistema) o la riduzione dell'IVA su alcune tipologie di fornitura, con il prezzo della materia prima di 3 o 4 o addirittura 5 volte maggiore rispetto a un anno fa, il costo energetico complessivo è comunque lievitato.

Conseguenze della crisi sui fornitori

Non solo i clienti finali sono in grave difficoltà, **ma nella filiera energetica una posizione piuttosto delicata (per usare un eufemismo) oggi tocca ai fornitori**. Le aziende attive nel settore della vendita

Non solo aumento dei costi, a fronte spesso di margini fissati contrattualmente in periodo pre-crisi, **ma anche aumento delle necessità finanziarie e di liquidità legate all'attività di compravendita di energia o gas**, anch'esse proporzionali rispetto ai prezzi e alla volatilità dei mercati. Per acquistare gas o energia elettrica, infatti, gli operatori devono fornire garanzie finanziarie o liquidità a copertura dei loro acquisti e nella maggior parte dei casi si tratta di incrementi di garanzie da 5 a 10 volte i valori precedenti.

Per non parlare dello squilibrio di cassa, strutturale e naturale per una società di vendita, che paga l'energia o il gas acquistato (e gli oneri di sistema relativi) con 1-2-3 mesi di anticipo rispetto al momento dell'incasso da parte dei clienti. **Con l'aumento dei prezzi e il protrarsi di questa alterazione del mercato, il disallineamento fra entrate ed uscite si è fatto a dir poco difficoltoso, per qualcuno addirittura fatale.**

Tutto questo ha danneggiato in modo importante la situazione finanziaria ed economica delle società del settore, alcune delle quali hanno dovuto sospendere l'attività di vendita di energia o gas.

Ma il peggio, probabilmente, deve ancora venire, ovvero il momento in cui sui fornitori peserà a pieno anche l'effetto delle rateizzazioni delle bollette concesse ai consumatori domestici o alle imprese, a cui si andrà a sommare l'aumento della morosità dei clienti di fronte agli aumenti degli ultimi mesi. Le società del settore, aziende fino a sei mesi fa per lo più sane e ben gestite, potrebbero trovarsi impossibilitate a sopportare il protrarsi di queste condizioni di mercato a causa di una situazione finanziaria così difficilmente gestibile.

La gravità della situazione non è passata inosservata e molte sono state le richieste di supporto rivolte dalle associazioni di operatori del settore alle autorità competenti, sia in Italia che all'estero. La difficoltà di accesso alla finanza e alla liquidità in un momento grave e particolare come l'attuale è uno dei nodi dei diversi appelli degli ultimi mesi.

Anche da parte della European Federation of Energy Traders, primaria associazione europea di operatori del settore, è stata sottolineata la necessità di un supporto di emergenza di liquidità e finanza che consenta agli operatori di sopravvivere e ai mercati energetici di continuare a funzionare. Già, perché una ulteriore conseguenza dei prezzi così alti è il crollo della **liquidità sui mercati**, a causa del fatto che sempre meno operatori hanno la finanza necessaria per negoziare i prodotti della curva

In ragione dell'attuale andamento dei prezzi del mercato all'ingrosso, per il trimestre ottobre - dicembre 2022, è atteso, laddove dovessero mantenersi i livelli delle quotazioni degli ultimi giorni, un ulteriore incremento delle bollette per le famiglie, stimabile oggi di oltre il 100% rispetto al trimestre in corso. Pur in presenza dei previsti interventi da parte del Governo a riduzione di tali variazioni, questi non potrebbero evitare variazioni mai verificatesi dei costi. Tali costi risulterebbero difficilmente sostenibili per tutti i consumatori, non solo domestici, con potenziali ripercussioni sulla tenuta dell'intera filiera. In tale drammatico scenario, inoltre, la concentrazione nel mese di agosto degli approvvigionamenti di gas naturale per la fornitura dei clienti in tutela per il trimestre ottobre - dicembre 2022, data la situazione di ridotta liquidità delle società, potrebbe creare una ancor più elevata volatilità e un ulteriore incremento dei prezzi.

La forte incertezza circa la disponibilità effettiva di un'adeguata offerta di gas naturale per il prossimo inverno unitamente a prezzi elevati sta comportando, tra l'altro, difficoltà per gli esercenti la vendita a reperire sui mercati all'ingrosso i volumi necessari per soddisfare la domanda, inclusa quella per uso domestico e, per molti clienti finali, a concludere contratti di fornitura per il prossimo anno termico (a partire dal 1° ottobre).

Questa difficoltà a trovare sufficienti volumi di gas all'ingrosso, segnalate all'Autorità da grandi consumatori gas, singoli operatori, e dalle associazioni che li rappresentano, fanno presagire una potenziale crescita dei casi di attivazione del servizio di default trasporto, volto a garantire transitoriamente la disponibilità di gas per i venditori rimasti senza un fornitore all'ingrosso, nonché di un successivo trasferimento massivo dei clienti finali nei servizi di ultima istanza (servizio di fornitura di ultima istanza e servizio di default distribuzione). L'eventuale default dei venditori (come, peraltro, già avvenuto in diversi Paesi europei) si ripercuoterebbe sull'equilibrio economico finanziario del sistema producendo un aumento dei costi da socializzare a carico della generalità dei clienti finali, per effetto delle risoluzioni dei contratti di bilanciamento o di distribuzione degli operatori e/o dell'aumento della morosità dei clienti finali. Situazioni analoghe si sono già verificate nello scorso inverno e hanno comportato uno squilibrio del sistema per alcune centinaia di milioni di euro che potrebbero richiedere una socializzazione.

Pertanto, onde evitare gli inconvenienti sopra segnalati, questa società ebbe un incontro, nel mese di maggio 2022, con l'amministratore delegato della rinunciataria Vestina Gas & Luce Spa, nel quale lo stesso mise al corrente la ns Società delle difficoltà di approvvigionamento nella fornitura

del Gas metano, e che probabilmente non avrebbe potuto fornire il gas nell'anno termico 2022-2023 a partire da ottobre 2022.

Nello stesso tempo ci promise che non ci avrebbe abbandonati, ma avrebbe fatto il possibile per garantirci la fornitura del gas in attesa del reperimento di un nuovo fornitore.

Con la delibera di approvazione del bilancio 2021, che si allega sotto la lettera "E", i sindaci soci della Calderali gas dopo ampia e attenta discussione, prendono atto della comunicazione della Vestina Gas e Luce Spa e danno indirizzo all'amministratore unico di procedere alla scelta di un nuovo shipper per la fornitura del gas alla scadenza del contratto con la Vestina, di preparare la documentazione necessaria per l'eventuale cessione della società in vista delle ulteriori difficoltà a cui andrà incontro a causa del perdurare della guerra tra Russia e Ucraina, inoltre all'unanimità deliberano di incaricare un avvocato nel supporto all'amministratore Unico sia per la stesura del contratto di acquisto del Gas con il nuovo shipper che sarà individuato, sia nella preparazione della documentazione per la gara in vista della eventuale cessione della società."

A seguito degli indirizzi riportati sopra abbiamo espletato ben due gare per la fornitura del ns. fabbisogno di Gas per circa 1.000.000 di Mc per l'anno termico 2022-2023:

in data 12/07/2022 con PEC inviata a ENI Spa – Estra Spa- ShellEnergy Italia;

in data 30/08/2022 con PEC inviata a ENI Spa – Estra Spa- ShellEnergy Italia, Vestina Gas e Luce Spa-Enegan Gas Trening;

nessun fornitore ha mai risposto con un'offerta.

Ai primi di agosto, il prezzo è in breve salito sui 300 euro con picchi di 349 euro del 26 agosto.

E' questo il vero motivo delle mancate offerte da parte degli shipper a cui avevamo fatto richiesta.

D'altra parte noi non avremmo mai potuto acquistare il gas a quelle quotazioni, essendo una società che agisce esclusivamente per il mercato tutelato e quindi con prezzi di vendita fissati dall'ARERA, che nel trimestre luglio-settembre era di euro 1,03, ad ottobre di 0,88 euro.

Questo continuo aumentare del costo del gas ci ha già provocato diverse migliaia di perdite tra il costo della materia e il ricavo della stessa come sintetizzato nella tabella allegato "D"

La Vestina Gas in successivi contatti sia telefonici che personali ha ribadito che non poteva continuare nella fornitura del Gas e che pertanto si sarebbe di nuovo attivato il servizio di default Trasporto da parte della Snam Rete Gas.

Si segnala che, a fronte della riferita manifestata interruzione del servizio di vendita della società fornitrice VESTINA GAS & LUCE SPA, la società SNAM RETE GAS ha proceduto all'attivazione della procedura di attuazione delle disposizioni recate dalla delibera n. 249/2012 e successive dell'Autorità di Regolamentazione per l'Energia e le Reti (ARERA) le quali prevedono che, qualora il cliente finale, nella specie la Calderali Gas, resti privo del proprio venditore, lo stesso ha diritto di essere rifornito temporaneamente dall'impresa che gestisce la rete nazionale di gasdotto che, per quanto riguarda il territorio della Regione Abruzzo, risulta appunto la società SNAM RETE GAS che ci ha inviato il contratto riportato sotto l' allegato "A" che a pag. 5 riporta quanto segue:

“Garanzia

Ai sensi dell'articolo 6.3 della Delibera 249/2012, a copertura dei corrispettivi inerenti l'erogazione del Servizio, Vi richiediamo una garanzia di importo corrispondente a 30 giorni di consumo, pari a 109.280,00 Euro stimato nel mese oggetto del Servizio sulla base delle informazioni trasmesseci dal gestore del SII, valorizzato al prezzo di sbilanciamento ad oggi stimato per il mese di ottobre pari a 189,152 Euro/MWh.

Ai sensi dell'articolo 6.4 della Delibera 249/2012, la garanzia dovrà essere:

- rilasciata entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della presente comunicazione almeno a copertura dei primi 15 (quindici) giorni di servizio per un importo pari a 54.640,00 Euro; tale garanzia*
- è integrata fino ai 30 (trenta) giorni di cui al precedente comma 6.3 entro i successivi 7 (sette) giorni per un importo addizionale pari a 54.640,00 Euro.*

Resta inteso che è possibile presentare il totale della garanzia pari a 109.280,00 Euro sin dalla prima data utile sopra menzionata (sette giorni dalla ricezione della presente comunicazione).

Resta inoltre inteso che qualora la Vostra Società abbia già presentato una garanzia, l'importo di 109.280,00 Euro della copertura da presentare in relazione al Servizio erogato nel mese in oggetto potrà essere dedotto dell'importo già versato a Snam Rete Gas relativamente al Servizio erogato nei mesi precedenti

Si precisa che ai sensi del medesimo comma, la mancata presentazione della garanzia richiesta entro i predetti termini comporta l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV, del TIVG, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com, alla prima data utile successiva alla mancata presentazione.

A tal fine, ai sensi del comma 7.3bis della Delibera 249/2012, SRG comunica al gestore del SII il mancato adempimento da parte dell'utente della distribuzione dell'obbligazione di cui al comma 6.4 della Delibera 249/2012 con la massima tempestività e comunque entro 15 giorni dal suo verificarsi”.

Purtroppo la ns. situazione finanziaria non ci ha permesso di adempiere alle richieste della Snam Rete Gas, in quanto la liquidità non copre la necessaria somma da versare come cauzione e non siamo riusciti a ottenere la fideiussione richiesta.

Con successiva PEC del 13/10/2022 che si allega sotto la lettera “B” ci veniva intimato di adempiere al pagamento della prima tranche pari ad euro 54.640,00 entro il 17/10/2022 che abbiamo effettuato con bonifico. (Allegato “C”) e successivamente abbiamo provveduto a pagare il saldo richiesto in una telefonata con l'ing. Agosto della Snam rete gas di 2.000 euro in quanto la richiesta di deposito cauzionale si era ridotto a circa la metà a seguito di un ricalcolo dovuto alla diminuzione dei prezzi del gas e dei consumi stimati:

Purtroppo nonostante avessimo adempiuto alle loro richieste, senza nessuna comunicazione ufficiale, la società di distribuzione verificando sul sito dell'Acquirente Unico, accertava il passaggio di tutti i ns. clienti al Servizio di ultima istanza e quindi iniziavamo una corrispondenza a mezzo mail (come sotto riportate a partire dall'ultima in ordine cronologico) per capire le motivazioni che avevano indotto il passaggio dei ns. clienti al FUI.

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Inviato: venerdì 4 novembre 2022 13:09

A: 'sindaco@comune.torricellapeligna.ch.it' <sindaco@comune.torricellapeligna.ch.it>;
'sindaco@comune.gessopalena.ch.it' <sindaco@comune.gessopalena.ch.it>;
'angelo.piccoli64@gmail.com' <angelo.piccoli64@gmail.com>; 'giangio.domenico@gmail.com'
<giangio.domenico@gmail.com>; 'vincenzo.antrilli@gmail.com'
<vincenzo.antrilli@gmail.com>

Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

In allegato la risposta dell'Acquirente Unico ed in giallo è evidenziato il motivo (ovvero la risoluzione di Vestina dell'11/09/2022

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Inviato: venerdì 4 novembre 2022 12:45

A: info@calderali.it

Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>; Switching Gas (AU)
<switchinggas@acquirenteunico.it>

Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

Gentile utente,

come già indicato le condizioni di erogazione del servizio di default in caso di risoluzione anticipata di un contratto di trasporto vengono definite nella Delibera 249/2012/R/Gas art. all'art. 6.1 che cita come segue:

6.1 L'impresa maggiore di trasporto, entro 3 (tre) giorni, ovvero entro 10 (dieci) giorni nei casi di risoluzione del contratto di trasporto ai sensi del comma 10.10 del TIB, dalla data di decorrenza del servizio, comunica a ciascun utente della distribuzione, di cui al comma 2.2, lettera b), all'impresa di distribuzione interessata e al SII, tramite posta elettronica certificata, che:

e) qualora l'utente della distribuzione non abbia provveduto al pagamento di una fattura oppure non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per l'attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

i. soppressa;

ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com con riferimento ai punti di riconsegna nella titolarità dell'utente della distribuzione per i quali non sia presente una relazione di corrispondenza valida ovvero in caso di mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento degli importi fatturati nell'ambito del servizio di default trasporto allo scadere dei termini di pagamento della prima fattura utile;

Inoltre con la successiva delibera 3/2022 Arera conferma i tempi di attivazione dei servizi di ultima istanza:

· Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam entro il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+1 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

· Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam oltre il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+2 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Nell' art. 6.1 bis vengono indicate le condizioni di erogazione del default in caso di assenza di relazioni di corrispondenza previste dalla Del 155/2019/R/gas (es. ABG VAR in esito negativo per mancata risposta UDB)

Pertanto confermiamo per i PdR nella Vostra titolarità, per i quali è stata aperta una pratica di UIG con data di decorrenza 01/11/2022, l'applicazione dell'art. 6.1, in quanto risultano essere i PdR oggetto della risoluzione contrattuale dell'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), avvenuta con data di decorrenza 11/09/2022 e per il quale è stato aperto il DTG in data 19/09/2022 alla data di decorrenza 11/09/2022.

Cordiali saluti,
Gestione Operativa Processi
Direzione Sistema Informativo Integrato
Via Guidubaldo del Monte, 45 - 00197 Roma
www.acquirenteunico.it

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Inviato: mercoledì 2 novembre 2022 19:56

A: Rcugas (AU) <rcugas@acquirenteunico.it>; Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Oggetto: I: Attivazione Servizio Ultima Istanza - Calderali Gas srl

Spett.le Settlement,

in merito alla vostra mail in calce confermiamo l'avvenuta cessazione del contratto con l'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), come da allegato, in data 30/09/2022 e quindi la continuità dei prelievi garantita dall'impresa maggiore di trasporto nell'ambito del servizio di default con decorrenza 01/10/2022 (si allega conferma di regolarità contabile con la società di trasporto Snam rete gas spa)

Pertanto, ai sensi della delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 bis integrata dalla successiva delibera 3/2022) "qualora l'utente della distribuzione non abbia identificato l'utente del Bilanciamento responsabile dei predetti prelievi presso il citato Punto di Riconsegna entro il termine previsto per l'aggiornamento della relazione di corrispondenza di cui al comma 7.2 dell'allegato A alla deliberazione 155/2019/R/Com, decorsi 6 mesi di erogazione del servizio il SII provvede ad attivare i servizi di Ultima Istanza" non capiamo il motivo per cui ai nostri PDR è stato attivato il servizio di Ultima Istanza con decorrenza 01/11/2022, non essendo decorsi i 6 mesi dal mese successivo alla data di attivazione del servizio di Default Trasporto.

Vi invitiamo, con la presente, a provvedere all'immediata rettifica di annullamento dei flussi con la quale i nostri PDR sono stati inviati al FUI.

Nell'attesa di un celere riscontro

Porgiamo distinti saluti

Calderali Gas srl

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Inviato: mercoledì 2 novembre 2022 09:21

A: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Oggetto: R: URGENTI INFO

Buongiorno,

in merito alla Vostra richiesta Vi comunichiamo che i PdR nella Vostra titolarità per i quali è stata aperta una pratica di UIG con data di decorrenza 01/11/2022, risultano essere i PdR oggetto della risoluzione contrattuale dell'Utente del Bilanciamento Energy Supply & Servizi S.r.l. (P.IVA 12295050962), avvenuta con data di decorrenza 11/09/2022 e per il quale è stato aperto il DTG in data 19/09/2022 alla data di decorrenza 11/09/2022.

Per tale casistica il Gestore del SII ha applicato la Delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 che alla lettera e) ii (confermata dalla successiva delibera 3/2022).

Cordiali saluti,

Sistema Informativo Integrato

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 17:08

A: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Oggetto: R: URGENTI INFO

Salve quindi a quale delle seguenti si riferisce il nostro caso?
grazie

Da: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 15:40

A: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Cc: Settlement Gas (AU) <settlementgas@acquirenteunico.it>

Oggetto: R: URGENTI INFO

Buonasera,

in merito alla Vostra segnalazione, Vi comunichiamo che il Gestore del SII applica le seguenti disposizioni:

Delibera 88/2020: Nei casi in cui il DTG sia stato aperto sul PdR per motivazioni quali mancato abbinamento valido, mancata capacità o dissociazione da parte dello stesso UdB, in assenza di un nuovo abbinamento valido trascorsi 6 mesi si provvederà al passaggio in Ultima Istanza.

Delibera 249/2012/R/Gas art. 6.1 che alla lettera e) ii (confermata dalla successiva delibera 3/2022): tale deliberazione disciplina nello specifico la cessazione del contratto di trasporto. La stessa stabilisce che:

e) qualora l'utente della distribuzione non identifichi gli utenti del bilanciamento responsabili dei predetti prelievi presso il citato punto di riconsegna entro il termine previsto per la richiesta di attivazione del FUI, di cui al comma 8.1 dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com:

ii. il SII provvede ad attivare i servizi di ultima istanza, ai sensi del Titolo III dell'Allegato B alla deliberazione 77/2018/R/com;

Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam entro il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+1 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Per risoluzioni del contratto di trasporto trasmesse da Snam oltre il 10 del mese M, il SII attiva i servizi di ultima istanza con decorrenza 1 dell'M+2 per i PdR che non presentano un abbinamento valido per la medesima decorrenza.

Cordiali saluti,

Sistema Informativo Integrato

Da: Calderali Gas srl <info@calderali.it>

Inviato: lunedì 31 ottobre 2022 08:46
A: Rcugas (AU) <rcugas@acquirenteunico.it>
Oggetto: URGENTI INFO

Buongiorno si richiedono delucidazioni in merito al servizio di ultima istanza attivato presso i nostri pdr senza aver ricevuto nessuna comunicazione.

Grazie

Con due riunioni tramite piattaforma ZOOM, ci siamo riuniti con il supporto di un esperto di questioni relative alla distribuzione e vendita del Gas, nelle quali, lo stesso, ci ha evidenziato come un eventuale perdita dei ns. clienti non sarebbe stata la soluzione peggiore.

Cosa succede all'impresa o alla famiglia cliente? "Finisce nel regime di tutela o di salvaguardia a seconda della realtà", spiega l'esperto. La fornitura di energia viene comunque garantita, ma a costi differenti. "Le aziende con più di 50 dipendenti e più di 10 milioni di fatturato, ad esempio, finiscono in regime di salvaguardia e qui i costi sono molto più alti, anche perché è in questo bacino che finiscono le utenze dei morosi". Il peggio, però, non lo abbiamo ancora visto. La parte difficile sarebbe stata tra gennaio e aprile 2023 quando sarebbero arrivate le fatture sugli attuali costi di fornitura e con l'inevitabile incremento degli insoluti. Infatti quando avviene il pagamento, il rivenditore incassa anche quote non spettanti a lui e che verserà in un secondo momento sia al distributore di energia (colui che gestisce il trasporto), sia all'erario (ossia le accise).

Quindi, continuando a non trovare un fornitore di gas, la Calderali sarebbe dovuta rimanere nel default trasporto, con costi maggiorati e quindi con difficoltà avrebbe pagato quanto dovuto per l'acquisto di gas alla Snam Rete Gas (Vedi perdita prevista nella tabella "D") e cosa più grave non riuscirebbe a girare i soldi incassati per loro conto alle società di distribuzione.

Una di queste, la Carecina Gas è di proprietà degli stessi comuni che possiedono la Calderali Gas e quindi si verrebbe a creare un doppio pericolo di insolvenza.

Il pericolo di una crisi della Carecina è assolutamente da non correre in quanto, con lo svolgimento della gara d'Ambito, i Comuni soci avrebbero la possibilità di incassare diverse centinaia migliaia di euro con la concessione delle reti o addirittura con la loro cessione, anche a seguito del decreto concorrenza che ne permette un calcolo di rivalutazione molto conveniente e con la possibilità di incassare qualche centinaia di migliaia di euro.

I rincari energetici ci hanno messo in ginocchio. Nella ns. situazione ci sono 150 società che riforniscono imprese e singoli cittadini di gas metano. È l'altra faccia della medaglia della crisi delle materie prime. Quella che non vede ancora nessuno, se non gli operatori di settore, ma che sta mettendo a rischio la tenuta dei rivenditori di energia, soprattutto quelli di piccola dimensione come noi. La nostra impresa ha fatturato di più, ma l'aumento dei prezzi per noi è asettico. Il margine non esiste più, anzi in termini assoluti la nostra marginalità è in perdita. È questo che ci sta mettendo in crisi e che ci sta portando, come molti altri, operatori alla chiusura".

Tutto ciò premesso ed illustrato, l'amministratore, relaziona sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e in particolare viene evidenziata nella tabella sotto riportata la situazione debiti e crediti della società che sarà evidenziata nella situazione patrimoniale da consegnare al liquidatore.

CREDITI		
RIMBORSO ACCISE PAGATE ancora da incassare	49.782,00	Da compensare con debito IVA
BONUS GAS DA CARECINA SRL	26.897,56	Ad oggi incassate
CREDITO IVA ANNO 2022	1.931,00	da compensare nel 2023
CREDITI VERSO CLIENTI AL 31 dicembre 2022	157.644,04	Al lordo del Fondo svalutazione crediti (Ad oggi incassati euro 35.000
TOTALE DA INCASSARE	236,255,00	

Liquidità su Banca e poste al 31/12/2022 23.901,93

260.156,93

DEBITI		
SALDO FATTURA SNAM	97.673,63	Da pagare 60.000
VESTINA Fatture settembre	11.540,06	Ad oggi pagata
IVA	34.925,00	Da compensare con credito Accise
MUTUO BANCA INTESA (Liquidità Covid)	29.007,23	Da pagare in rate mensili di € 500
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	3.185,50	Da sottrarre al credito vs/clienti
CLIENTI C/NOTE CREDITO DA RIMBORSARE	36.329,27	Da sottrarre al credito vs/clienti
TOTALE DA PAGARE	212.656,69	

3. VALUTAZIONE DEI RISULTATI.

Con riferimento a quanto sopra evidenziato, si rileva quindi, in primo luogo, che la società Calderali gas ha già subito considerevoli danni economici che si possono quantificare in una perdita di circa 50.000 euro (Vedasi tabella allegato "D" che è stata contenuta grazie alla rilevazione di sopravvenienze attive.

4. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a DICHIARARE che il rischio di crisi aziendale e della sua continuità sia ormai conclamato quindi i soci hanno deciso, con la deliberazione di ricognizione delle società partecipate adottate entro il 31/12/2023, di porre in stato di liquidazione la Calderali Gas SRL.

Torricella Peligna 25/02/2023

L'Amministratore Unico
f.to Rag. Vincenzo Antrilli

Il sottoscritto Rag. Vincenzo Antrilli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

Imposta di bollo assolto in modo virtuale tramite C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara autorizzato con provvedimento n. 32075 del 22/12/2017 - AGEDRABR.